



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI**



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 1/10576/04 del 2.2.2004, esecutiva in data 24.2.2004.
Pubblicato dal 25.2.2004 all'11.3.2004, in vigore dall'11.3.2004.

INDICE

Art. 1 - Norme generali	pag.	1
Art. 2 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento		1
Art. 3 - Istanza		1
Art. 4 - Rilascio provvedimento amministrativo - Esecuzione e manutenzione opere relative		2
Art. 5 - Rilascio autorizzazioni - concessioni o nulla osta		3
Art. 6 - Durata e termine delle autorizzazioni		3
Art. 7 - Proroghe delle installazioni e rinnovi delle autorizzazioni		3
Art. 8 - Diniego		4
Art. 9 - Cambio bozzetto		4
Art. 10 - Modifica, rinuncia e revoca		4
Art. 11 - Voltura		5
Art. 12 - Corrispettivi di istruttoria		5
Art. 13 - Sanzioni		5
Art. 14 - Diffida e rimozione (Legge n. 472/1999)		6
Art. 15 - Corrispettivo		6
Art. 16 - Definizione dei mezzi pubblicitari		7
Art. 17 - Definizione dei segnali		7
Art. 18 - Mezzi particolari		7
Art. 19 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari e dei segnali		8
Art. 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi		8
Art. 21 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi		9
Art. 22 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza		9
Art. 23 - Luoghi vietati all'installazione di cartelli pubblicitari		12
Art. 24 - Distanze dagli accessi carrai		12
Art. 25 - Norme particolari		13
Art. 26 - Circolazione di persone invalide		13
Art. 27 - Vincolo storico o artistico		13
Art. 28 - Vincolo per beni paesaggistici e ambientali		13
Art. 29 - Piano territoriale di coordinamento provinciale		14
Allegati		

Art. 1

Norme generali

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree pubbliche e comunque di beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché degli spazi ad esse sovrastanti e sottostanti, sono soggette ad autorizzazione o concessione o nulla osta.
2. E' soggetta ad autorizzazione, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse.
3. E' soggetta a concessione, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su proprietà della Provincia di Treviso.
4. E' soggetta a nulla osta, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le SS.PP. quando il tratto stradale sia situato all'interno della perimetrazione del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come individuato dai Comuni.

Art. 2

Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta, così come la proroga, il rinnovo, la modifica, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al dirigente responsabile del servizio, salve apposite deleghe.
2. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della normativa vigente, cura l'istruttoria e acquisisce l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa.
3. I predetti responsabili provvedono in conformità alle norme di legge e al presente Regolamento.

Art. 3

Istanza

1. Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione, di concessione o di nulla osta, sono presentate alla Provincia su apposita modulistica predisposta dall'ente stesso e vengono istruite secondo il rispettivo ordine di protocollo.
2. In relazione alle categorie d'interventi tale modulistica indica la documentazione tecnica ed amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese d'istruttoria e quanto altro necessario per la completezza della stessa.
3. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, stabilendo un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione della domanda.

4. I termini previsti dal procedimento restano (si intendono) sospesi dalla data di spedizione della comunicazione di cui al comma precedente e sino alla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
5. Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro il termine di cui al comma 3, l'istanza si intende rinunciata.

Art. 4

Rilascio provvedimento amministrativo - esecuzione e manutenzione opere relative

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza di tutte le condizioni richieste, il responsabile del servizio rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o dell'ulteriore documentazione integrativa pervenuta a seguito della richiesta di cui all'art. 3.
2. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, le eventuali prescrizioni particolari, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
3. Il provvedimento dovrà essere costantemente conservato sul luogo dei lavori, per essere esibito a richiesta del personale di vigilanza stradale e di tutti i pubblici funzionari incaricati ai sensi della normativa vigente.
4. Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in ogni caso accordate fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri enti.
5. Durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, il soggetto autorizzato o il concessionario devono osservare scrupolosamente le prescrizioni della normativa vigente e in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in conseguenza dei lavori.
6. Il soggetto autorizzato o il concessionario sono gli unici responsabili, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerata la Provincia da ogni responsabilità.
7. La Provincia ha la facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione o la concessione, in qualsiasi momento, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicandone il relativo termine e, in caso di inosservanza, procedendo direttamente con addebito delle spese sostenute e incamerando l'eventuale cauzione.
8. La manutenzione delle opere, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico del richiedente, che dovrà sempre e immediatamente provvedervi non appena necessario.
9. In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere la Provincia può, previa diffida, revocare la concessione o autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 5

Rilascio autorizzazioni, concessioni o nulla osta

1. Entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione o concessione, il soggetto interessato dovrà provvedere all'installazione dell'insegna, dei mezzi pubblicitari o dei segnali di servizio utile, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato. Non sarà considerata completata l'installazione, in presenza del solo palo o delle sole strutture di sostegno, senza il messaggio pubblicitario, insegna o segnale di servizio. Per le installazioni all'interno del centro abitato, il termine decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Il soggetto interessato è tenuto a:
 - a) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
 - c) adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla Provincia;
 - d) procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei relativi provvedimenti amministrativi;
 - e) fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta riportante tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

Art. 6

Durata e termine delle autorizzazioni

1. La durata delle autorizzazioni è quella prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. La scadenza delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo provvedimento.
3. Il nulla osta provinciale decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e comunque non può avere durata superiore a 3 anni.
4. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione comunale, il Comune può autorizzare la modifica del messaggio, senza richiedere un ulteriore nulla osta all'Amministrazione Provinciale, trasmettendo alla Provincia il nuovo bozzetto autorizzato.
5. I provvedimenti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità.

Art. 7

Proroghe delle installazioni e rinnovi delle autorizzazioni

1. Su richiesta motivata del soggetto interessato, presentata prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali, il provvedimento decade. Non è ammessa un'ulteriore richiesta di proroga.

2. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione o concessione, previa istanza del soggetto interessato, da presentare prima della scadenza originaria.
3. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione o concessione.
4. In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto interessato decade da qualunque diritto al mantenimento del mezzo pubblicitario il giorno successivo alla scadenza.

Art. 8

Diniego

1. Qualora l'istanza non fosse accoglibile, il responsabile del servizio emette un provvedimento formale di diniego contenente le motivazioni nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.
2. Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
3. Entro 60 giorni dalla data del diniego è ammessa la presentazione di istanza di riesame, corredata da nuovi elaborati di progetto, conformi alle indicazioni eventualmente fornite in sede di diniego.

Art. 9

Cambio bozzetto

1. Decorso il periodo minimo stabilito dal vigente Regolamento del Codice della Strada, il soggetto interessato può variare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione all'Amministrazione concedente, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, a condizione che rimangano invariate le dimensioni del cartello pubblicitario e la scadenza dell'autorizzazione o concessione. La Provincia è tenuta a prendere atto, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cambio bozzetto, decorsi i quali il silenzio viene interpretato favorevolmente.
2. Qualora siano apportate modifiche alle dimensioni del cartello, la comunicazione verrà ritenuta come rinuncia alla precedente autorizzazione e richiesta di nuova autorizzazione.
3. Il solo cambio del messaggio contenuto nei cartelli siti entro i centri abitati, sarà autorizzato dal Comune competente, previa comunicazione del nuovo bozzetto alla Provincia.

Art. 10

Modifica, rinuncia e revoca

1. Qualsiasi altra modifica all'autorizzazione e concessione in corso d'opera deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata allegando i necessari elaborati. Qualsiasi richiesta di modifica su autorizzazione scaduta deve essere oggetto di nuova richiesta scritta allegando il versamento per le spese d'istruttoria e gli elaborati grafici necessari.

2. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della concessione o autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta.
3. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali.
4. L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o concessione sarà comunicata all'interessato almeno 30 giorni prima dell'emissione del relativo provvedimento.
5. Nel caso di revoca o di rinuncia l'autorizzato o il concessionario dovranno ripristinare, a proprie cura e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dalla Provincia.

Art. 11

Voltura

1. Nel caso di trasferimento del bene, inerente all'occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia o di un qualsiasi mezzo pubblicitario, insegna o segnale di servizio utile visto da una strada provinciale, ad altro soggetto o ente, deve essere presentata apposita domanda di voltura, corredata dagli atti comprovanti l'avvenuto trasferimento.
2. La domanda deve essere presentata dagli aventi causa, entro 180 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 12

Corrispettivi di istruttoria

1. Per ogni istanza il richiedente è tenuto al versamento di un importo, per esame della pratica e sopralluogo, che viene stabilito con validità biennale da apposito provvedimento della Giunta Provinciale.

Art. 13

Sanzioni

1. L'esecuzione di posa in opera di insegne, mezzi pubblicitari e segnali di servizio utile, in assenza di autorizzazione o concessione o non conformi alle prescrizioni delle stesse, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 14

Diffida e rimozione

1. Nel caso in cui il cartello pubblicitario sia privo di autorizzazione o posizionato in contrasto con le norme del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) o del vigente Regolamento del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992), oppure in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento, si procederà ai sensi della normativa vigente.

Art. 15

Corrispettivo

1. Il corrispettivo si applica sui cartelli pubblicitari, preinsegne e sui segnali di servizio utile, che riportano il nome dell'attività segnalata collocati in vista delle strade provinciali, sia in proprietà pubblica, sia in proprietà privata fuori dell'ambito urbano.
Si conferma in ogni caso l'assoggettamento al corrispettivo per le concessioni o autorizzazioni già in essere.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1) è determinato con provvedimento annuale della Giunta Provinciale.
3. Il versamento del corrispettivo deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del ritiro dell'autorizzazione o concessione, con modalità indicate dall'ufficio preposto.
4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza può essere effettuata, ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446:
 - a) mediante ingiunzione di pagamento con la procedura indicata nel Regio Decreto 14.4.1910 n. 639;
 - b) mediante la formazione dei ruoli con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste di cui al D.Lgs. 13.4.1999 n. 112;
 - c) mediante le ordinarie procedure civilistiche.
5. Gli interessati possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute.
Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Per importi fino a Euro 10,33 non si effettuano rimborsi.
6.
 - a) Per omesso pagamento del corrispettivo si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo triennale dovuto, oltre al corrispettivo triennale medesimo. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.
 - b) Per omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo triennale dovuto, oltre al corrispettivo triennale medesimo.
 - c) Per denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo triennale dovuto, oltre al corrispettivo triennale medesimo.
7. Le sanzioni indicate nel comma precedente si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Art. 16

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari, es.: "INSEGNA DI ESERCIZIO", "PREINSEGNA", "CARTELLO", "STRISCIONE, LOCANDINA e STENDARDO", ecc, si applicherà quanto previsto dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
2. Ai soli fini delle norme del presente articolo, non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza a fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A3 (cm 42 x cm 29,7).

Art. 17

Definizione di segnali

1. Per la definizione dei "SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO", "SEGNALI UTILI PER LA GUIDA" e "SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI", si applicherà quanto previsto dal vigente Regolamento del Codice della Strada.

Art. 18

Mezzi particolari

1. E' vietata fuori dai centri abitati la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
2. A maggior tutela della circolazione stradale, i mezzi pubblicitari non fissi e temporanei sono autorizzabili rigorosamente nel rispetto delle distanze stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
3. I cartelli collocati in aderenza a fabbricati aventi dimensioni massime pari al formato A3 (cm 42 x cm 29,7), non saranno soggetti a parere da parte della Provincia di Treviso demandando tale incombenza esclusivamente al Comune interessato.
4. Non è mezzo pubblicitario l'impianto che contenga la mera indicazione (mediante logo, marchio, segno distintivo, ecc.) dello sponsor di attività istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 19

Dimensioni dei mezzi pubblicitari e dei segnali

1. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non dovranno superare la superficie massima stabilita dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati saranno soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
3. Le preinsegne dovranno avere forma rettangolare, di dimensioni ml 1,25 x h 0,25. Fuori dei centri abitati sarà ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno del numero massimo di n. 6 preinsegne per ogni senso di marcia, come stabilito dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
4. I segnali turistici e di territorio, i segnali utili per la guida e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno avere la superficie prevista dalle apposite figure allegata al vigente Regolamento del Codice della Strada.
5. La superficie dei segnali che forniscono indicazione di servizi utili dovrà essere pari a ml 0,60 x h 0,90 con eventuale pannello integrativo di dimensioni ml 0,60 x h 0,20, la superficie dei segnali industriali, artigianali, commerciali, dovrà essere pari a ml 1,25 x h 0,25.

Art. 20

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Dovranno essere realizzate per impedire comunque la rotazione dei cartelli.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
5. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
6. Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari, non dovrà costituire sfondo ai segnali di pericolo, di precedenza e obbligo esistenti o a impianti semaforici, in quanto potrebbe limitarne la percettibilità.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere in ogni suo punto ad una quota superiore a m 1,50 rispetto a quello della superficie stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

8. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti (all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere), dovranno essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 21

Caratteristiche delle insegne e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le insegne di esercizio luminose per luce propria o per luce indiretta, poste fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, dovranno rispettare le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
2. Entro i centri abitati si applicheranno le disposizioni previste dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
3. Gli impianti luminosi delle sorgenti luminose, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, dovranno rispettare le particolari norme stabilite dalla vigente legge della Regione Veneto a tutela dell'inquinamento luminoso.

Art. 22

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati sarà consentita esclusivamente nel rispetto del vigente Regolamento del Codice della Strada.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km sarà autorizzato nel rispetto del vigente Regolamento del Codice della Strada.
3. Il sostegno dei cartelli pubblicitari bifacciali, dal limite della carreggiata stradale non dovrà essere inferiore a quanto prescritto dal vigente Regolamento del Codice della Strada, comunque lo stesso non dovrà essere collocato nelle aree dei fossati o delle scarpate stradali in modo da consentire lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi. Fatte salve le distanze prescritte, il sostegno potrà trovare collocazione sul ciglio fosso lato campagna o ai piedi della scarpata.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, sarà autorizzato nel rispetto del vigente Regolamento del Codice della Strada.
5. Fuori dai centri abitati, le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli su appositi sostegni, o collocate in aderenza a fabbricati, oppure poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 3, potranno ottenere l'autorizzazione all'installazione.

6. Allo scopo di garantire il corretto posizionamento di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e non in aderenza ai fabbricati, gli stessi dovranno essere installati su due sostegni posti all'estremità di ogni mezzo pubblicitario.
7. L'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, dovrà in ogni caso avvenire a non meno di ml 100 da altri cartelli pubblicitari esistenti, siano questi messi perpendicolari o paralleli al senso di marcia dei veicoli.
8. La collocazione di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, non dovrà essere eseguita nelle aree dei fossati o delle scarpate stradali in modo da non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi, la distanza dal limite della carreggiata stradale non dovrà essere inferiore all'altezza del mezzo pubblicitario più un ulteriore margine di sicurezza pari ad un terzo dell'altezza stessa (es.: totale altezza cartello ml 5,00, distanza dal limite della carreggiata ml 6,60). Nel caso in cui, a causa dell'ampiezza della banchina stradale e/o del fossato, il punto d'installazione venga a cadere dentro lo stesso, il cartello pubblicitario dovrà essere comunque installato oltre il ciglio fosso lato campagna oppure ai piedi della scarpata.
9. Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli lungo le SS.PP. individuate come pericolose da apposito provvedimento di questo Ente, sarà valutata di volta in volta l'opportunità del rilascio dell'autorizzazione, e in ogni caso i cartelli pubblicitari non potranno essere installati a meno di ml 150 da altri mezzi pubblicitari esistenti, siano essi collocati perpendicolari o paralleli al senso di marcia dei veicoli.
10. Le preinsegne dovranno essere collocate in un raggio non inferiore a Km 5 (cinque) dalla sede dove si esercita l'attività segnalata e a tale proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione.
11. Fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non inferiore a 50 Km/h, le collocazioni di preinsegne saranno autorizzate nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
12. Entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, le collocazioni di preinsegne saranno autorizzate nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
13. Gli striscioni, le locandine e gli standardi dovranno essere autorizzati nel rispetto del vigente Regolamento del Codice della Strada. Dovrà essere presentata apposita istanza, almeno 20 giorni prima della collocazione degli impianti, con allegata un'autocertificazione, redatta nelle forme di legge, con cui dovrà essere dichiarato che l'impianto sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
14. Gli impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, ecc.) dovranno essere autorizzati nel rispetto del vigente Regolamento del Codice della Strada.
15. I segnali di indicazione turistica potranno essere collocati come da prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada e nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione, predisposto dalla Provincia.

16. I segnali con le indicazioni: "industriali", "artigianali", "commerciali", potranno essere utilizzati e collocati per l'avvio alle zone di attività, ma non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali di pericolo, prescrizione o di indicazione esistenti.
17. I segnali collettivi di avvio alla "zona industriale", "artigianale", "commerciale" potranno essere collocati come da prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
18. Non saranno autorizzati segnali di indicazioni "industriali", "artigianali", "commerciali", con i nomi di singole imprese che abbiano la sede indicata su aree industriali, artigianali o commerciali già concentrate; tali zone potranno essere indicate con il segnale collettivo di cui al comma precedente.
19. In ambito extraurbano, in caso di impresa industriale, artigianale o commerciale isolata, che non ricada cioè in una zona ben stabilita e che sia destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, potranno essere autorizzati dei segnali di indicazione singola, sempre che gli stessi non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione o indicazione esistenti. Questa indicazione di attività singola, non potrà essere installata sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione e su quelli di conferma; potrà essere collocata nelle intersezioni e combinata col "gruppo segnaletico unitario" ove esistente.
20. I segnali con le indicazioni "industriali", "artigianali", "commerciali", sia collettivi che singoli, dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre la distanza stabilita dal Regolamento del vigente Codice della Strada; a tal proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione, predisposto dalla Provincia.
21. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario e autonomo di segnalamento di indicazione, come da prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
22. I segnali di direzione alberghiera devono essere a fondo bianco, come da figure già indicate e previste dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
23. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati a un pannello integrativo, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. Le dimensioni di questi segnali, salvo diversa indicazione, devono rispettare quanto prescritto dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
24. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili dovranno essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; potranno essere abbinati ad un pannello integrativo, indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato. Le dimensioni di questi segnali, salvo diversa indicazione, devono rispettare quanto prescritto dal vigente Regolamento del Codice della Strada. Salvo casi giustificati (es. Polizia, Pronto Soccorso, ecc.), dovrà essere autorizzato al massimo un segnale per ogni senso di marcia e per servizio, lungo l'itinerario principale di avvio. Lo stesso segnale potrà essere installato entro e non oltre 10 Km. dal luogo segnalato. A tale proposito, allegata alla domanda, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito al rispetto delle distanze.

25. La pubblicità sui veicoli sarà autorizzata nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento. La collocazione dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati, dovrà essere effettuata rigorosamente nel rispetto delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada, alla stregua di qualsiasi altro cartello pubblicitario collocato su apposito sostegno. Dovrà essere presentata apposita istanza, almeno 20 giorni prima della collocazione dell'impianto, in cui dovrà essere indicato anche il periodo di esposizione richiesto, che comunque non dovrà superare i 7 (sette) giorni consecutivi, con allegata apposita autocertificazione, redatta nelle forme di legge, in cui dovrà essere dichiarato che l'impianto sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada.

Art. 23

Luoghi vietati all'installazione di cartelli pubblicitari

1. E' vietato in ogni caso porre cartelli pubblicitari nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - b) sulle cunette;
 - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - d) lungo le curve;
 - e) in corrispondenza di intersezioni (si considera corrispondenza di intersezioni, fuori del centro abitato, l'intera area dell'incrocio e i 50 ml prima e dopo dello stesso, misurati su ambo i lati della carreggiata);
 - f) sulle rotatorie;
 - g) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - h) in corrispondenza dei raccordi verticali, concavi o convessi segnalati;
 - i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - l) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - m) sui parapetti stradali;
 - n) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 24

Distanze dagli accessi carrai

1. Per la posa di cartelli pubblicitari prima e dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate nei centri abitati dai regolamenti comunali. Fuori dai centri abitati, la distanza prima e dopo l'accesso carraio sarà di volta in volta stabilita dai singoli provvedimenti autorizzativi, tenendo conto dei requisiti minimi necessari per garantire la sicurezza del traffico stradale.

Art. 25

Norme particolari

1. Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure, "PER QUESTA PUBBLICITA' TEL. ...", ecc.).

Art. 26

Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o della concessione rilasciata.

Art. 27

Vincolo storico o artistico

1. Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Sovrintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela, è vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico.

Art. 28

Vincolo per beni paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, è vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali individuati dal Testo Unico stesso, se non previo parere favorevole dell'ente preposto all'apposizione del vincolo.

Art. 29

Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il presente Regolamento si adeguerà alle prescrizioni del P.T.C.P. (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) non appena il suddetto piano diventerà esecutivo, e in particolare per la parte relativa alle strade di interesse panoramico e ambientale per le quali, a seguito di individuazione, si provvederà alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione a posa di cartelli pubblicitari.
2. Nelle more dell'operatività del P.T.C.P., si istituisce una Commissione Consultiva preposta alla verifica della posa di cartelli in zone di particolare interesse panoramico e ambientale composta da:
 - a) il dirigente del preposto Settore della Provincia o suo delegato;
 - b) il dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato;
 - c) un funzionario esperto della sicurezza e del traffico appartenente al Settore Viabilità.I componenti sono nominati dal Presidente della Provincia.

ALLEGATI:

- 1) Elenco documentazione per richiesta autorizzazioni e concessioni stradali per mezzi pubblicitari;
- 2) Modulo per richiesta domanda autorizzazione o concessione;
- 3) Modulo per richiesta domanda autorizzazione, pubblicità temporanea su veicoli e su rimorchi;
- 4) Modulo per richiesta domanda autorizzazione o concessione, pubblicità temporanea (striscioni, locandine, standardi, ecc.);
- 5) Allegato A (dichiarazione di stabilità);
- 6) Allegato B (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su posizionamento mezzo pubblicitario);
- 7) Allegato C (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai vincoli);
- 8) Allegato D (Dichiarazione attestante l'ubicazione dell'attività);
- 9) Allegato E (cartello pubblicitario collocato in proprietà privata, consenso all'installazione da parte del proprietario);
- 10) Modulo per Richiesta di rinnovo.

**ELENCO DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI PER MEZZI PUBBLICITARI**

- N. 2 fotocopie estratto catastale o C.T.R. (scala 1:2000 o 1:5000);
- N. 2 copie planimetria indicando l'esatta posizione del mezzo pubblicitario da installare e le distanze da eventuali segnali stradali esistenti;
- N. 2 copie della sezione stradale;
- N. 2 copie del bozzetto a colori con indicate le misure del mezzo pubblicitario;
- Documentazione fotografica dell'area o dell'edificio interessato dall'installazione;
- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante la stabilità del manufatto (allegato A);
- Estratto della perimetrazione del centro abitato nel quale si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (allegato B);
- Certificazione in carta semplice del Comune attestante l'assenza di vincoli (D.Lgs. 490 del 29.10.1999) relativamente alla collocazione del mezzo pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (allegato C);
- Versamento di € 56,50 a mezzo vaglia postale intestato all'Economo dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, o in alternativa versando direttamente l'importo all'Ufficio Economo presso la Sede della Provincia;
- Marca da bollo di € 10,33 per il provvedimento.

marca da
bollo
da €
10,33

Alla Provincia di TREVISO
Ufficio Concessioni Stradali
Viale Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO

Il sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ residente a _____

_____ in via _____ tel. _____ cod. _____

fisc. _____

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE all'installazione su strada provinciale **esterna** alla delimitazione del centro abitato comunale

di un mezzo pubblicitario

_____ (indicare se insegna di esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario, stendardo, ecc..)

sulla S.P. n. _____ al km _____ lato : dx sx

in Comune di _____

Indicare inoltre :

1. la posizione rispetto all'asse stradale : parallelo
perpendicolare
2. se in aderenza ai fabbricati esistenti : SI NO
3. la distanza dal limite della carreggiata : ml. _____
4. se il mezzo pubblicitario è : luminoso non luminoso

5. se il mezzo pubblicitario è :
bifacciale

monofacciale

6. se il mezzo pubblicitario è :

temporaneo per triennale

_____ li _____

IL RICHIEDENTE



Marca da
bollo
Da €
10,33

Alla Provincia di TREVISO
Ufficio Concessioni Stradali
Viale Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO

Il sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ residente a _____

_____ in via _____ tel. _____ cod. _____

fisc. _____

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE temporanea all'installazione su strada provinciale **esterna** alla delimitazione del centro abitato comunale

- di un messaggio pubblicitario posto su apposito autoveicolo
- su rimorchio allo scopo utilizzato.

Il periodo di esposizione è di giorni (max 7 gg. consecutivi)

dal giorno al giorno

sulla S.P. n. al km lato : dx sx

in Comune di

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

dichiara

che l'impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada, relative alla collocazione dei cartelli pubblicitari lungo le strade o pertinenze (DPR 495/1992).

Marca da
bollo
Da €
10,33

Alla Provincia di TREVISO
Ufficio Concessioni Stradali
Viale Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO

Il sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ residente a _____

_____ in via _____ tel. _____ cod. _____

fisc. _____

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE temporanea all'installazione su strada provinciale **esterna** alla delimitazione del centro abitato comunale

- di uno striscione
- di un impianto di locandine
- di standardi monofacciali

L'impianto pubblicitario rispetto al senso di marcia dei veicoli sarà:

- parallelo
- perpendicolare

Il periodo di esposizione è di giorni.....(max 8 gg. prima dell'inizio della manifestazione e 24 h dopo la conclusione della stessa)

dal giorno al giorno

sulla S.P. n. al km lato: dx sx

in Comune di

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

dichiara

che l'impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada (DPR 495/1992).

(luogo)

(data)

In fede



ALLEGATO A

Con la presente, ai sensi dell'art. 53 comma 3 – D.P.R. 495/92,

il sottoscritto

in rappresentanza della ditta

dichiara che il manufatto che si intende installare lungo la Strada Provinciale n.

al Km _____ , lato

è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

_____ , _____
(luogo) (data)

Il Dichiarante

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Il sottoscritto

nato a _____ prov. _____ il

residente a _____ prov. _____ in via

_____ n _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

di essere a conoscenza che il cartello o mezzo pubblicitario di cui all'allegata richiesta, lungo la Strada Provinciale n. _____ al km _____ lato _____ in Comune di

è posizionato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 285/1992 (Codice della Strada) :

- all'interno del centro abitato
- all'esterno del centro abitato.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, _____
(luogo) (data)

Il Dichiarante

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme **alla fotocopia non autenticata di un documento di identità** del dichiarante, all'ufficio competente anche tramite via fax .



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Il sottoscritto

_____ nato a _____ prov. _____ il _____

_____ residente a _____ prov. _____ in via _____

_____ n _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

al fine di installare un cartello pubblicitario, di essere a conoscenza che sulla Strada Provinciale n. _____

_____ al km _____ lato _____ in Comune di _____

_____ non sono apposti vincoli di cui al D.Lgs. 490/1999.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ (luogo)

_____ (data)

Il Dichiarante

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme **alla fotocopia non autenticata di un documento di identità** del dichiarante, all'ufficio competente anche tramite via fax .



ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'UBICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il _____ sottoscritto

nato a _____ prov. _____ il

residente a _____ prov. _____ in via

_____ n _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

al fine di installare:

- segnale di servizio utile
- impianto di preinsegne monofacciali

lungo la Strada Provinciale n. _____ al km _____ lato _____ in Comune di _____, che la sede della propria attività non dista più di:

- 10 Km dal luogo richiesto (in caso di segnali di servizio utile)
- 5 Km dal luogo richiesto (in caso di preinsegne)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, _____
(luogo) (data)

Il Dichiarante

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme **alla fotocopia non autenticata di un documento di identità** del dichiarante, all'ufficio competente anche tramite via fax .



ALLEGATO E

CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO

Il sottoscritto

nato a _____ il _____ residente a

in via _____ tel. _____ cod.

fisc. _____

ACCONSENTO

l'installazione di un cartello pubblicitario

- monofacciale
- bifacciale

di dimensioni ml. x ml. lungo la S.P. n. alla progressiva Km + lato
sul terreno di mia proprietà, catastalmente censito in Comune di Fg..... Map.....
da parte della ditta con sede in
P. IVA, legalmente rappresentata da

_____, _____
(luogo) (data)

In fede

marca da
bollo
da €
10,33

Alla Provincia di TREVISO
Ufficio Concessioni Stradali
Viale Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO

Il

sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a

in via _____ tel. _____ cod.

fisc. _____

titolare dell'autorizzazione / concessione n. _____ del _____ per
l'installazione di un mezzo

pubblicitario: _____

(indicare se insegna di esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario, stendardo, ecc..)

sulla S.P. n. _____ al km _____ lato: dx sx

in Comune di _____

CHIEDE

il rinnovo triennale della stessa, alle condizioni che verranno stabilite da codesto Ente .

Allo scopo dichiara che, le dimensioni, il messaggio e le caratteristiche tecniche del mezzo pubblicitario rimangono invariate rispetto all'autorizzazione / concessione attualmente in essere.

IL RICHIEDENTE

